



ORIGINALE

COMUNE di EDOLO
Provincia di Brescia**AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

Determinazione n. 90 del 01/10/2024

n. Reg. Gen. 26

Oggetto: Affidamento diretto in house gestione opera pubblica inerente l'intervento di realizzazione di una piazzola d'atterraggio per elicottero A.I.B. in località Cuel nel Comune di Edolo. CUP G22H24000240009 - CIG B342F775E8.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente**Premesso che:**

- ▲ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2024-2026;
- ▲ con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09/04/2024 i responsabili di area sono stati autorizzati alla gestione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;
- ▲ con decreto sindacale n. 11 del 27/06/2024 il sottoscritto, geom. Fabio Albertoni, è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- ▲ con determinazione dell'Area Tecnica n. 294 del 30/12/2013 il geom. Marcella Malgarotti è stata individuata e nominata responsabile di procedimento;
- ▲ con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 04/09/2024 è stato approvato il progetto dei lavori di realizzazione di una piazzola d'atterraggio per elicottero A.I.B. in località Cuel nel Comune di Edolo, del costo complessivo di euro 11.596,00, così suddiviso:

Importo intervento	9.504,90
<i>Somme a disposizione dell'amministrazione:</i>	
Iva 22% sui lavori	2.091,08
Arrotondamento	0,02
Totale	11.596,00

- ▲ al finanziamento dell'opera in argomento si provvedere per euro 11.000,00 con contributo della Comunità Montana di Valle Camonica e per euro 596,00 con fondi propri di bilancio;

Atteso che per l'esecuzione dell'appalto, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Ricordato che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 69 del 27/06/2019 ha approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento al proprio organismo in house, di lavori, forniture e/o servizi relativi al patrimonio agro silvo pastorale, determinando di orientare gli uffici che debbano provvedere ad assumere lavori, forniture e/o servizi relativamente alla conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio agro silvo pastorale e/o nell'ambito delle materie di cui all'oggetto statutario dell'organismo stesso di verificare preventivamente le condizioni per l'affidamento diretto al proprio organismo in house;

Evidenziato che in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 69/2019, sopra richiamata, è stata inviata la richiesta d'offerta per la formulazione di proposta tecnico-economica, tramite il portale SINTEL – piattaforma dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia (ID Procedura 190074035), al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica con sede in Edolo (BS), Via G. G. Treboldi n. 77 C.F./P.IVA 01810800985, finalizzata alla valutazione dell'affidamento *in house* previsto dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs 36/2023;

Dato atto che il soggetto *in house* - Consorzio Forestale Alta Valle Camonica si è dichiarato disponibile alla gestione dell'intervento in oggetto;

Vista ed esaminata la proposta tecnico-economica per l'esecuzione/gestione delle opere di cui all'oggetto presentata Consorzio Forestale Alta Valle Camonica tramite il portale SINTEL;

Preso atto che il citato Consorzio Forestale ha offerto per la gestione/realizzazione dell'opera inerente l'intervento di realizzazione di una piazzola d'atterraggio per elicottero A.I.B. in località Cuel nel Comune di Edolo uno sconto dell'1% sui prezzi previsti nel computo metrico allegato alla procedura ID190074035 sopra richiamata;

Constatato che il citato operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui gli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo Decreto;

Richiamato:

- ▲ l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. avente come oggetto "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" il quale testualmente recita:
 1. *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di*

capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o da gli enti pubblici soci.
- 3-bis La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinuncia una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Richiamato altresì l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 avente come oggetto “Principio di auto-organizzazione amministrativa” il quale prevede:

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Considerato che:

- ▲ il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica –costituisce strumento operativo del Comune di Edolo per la conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio agro silvo pastorale, la gestione forestale dei boschi, la realizzazione e la manutenzione di strade agro-silvo-pastorali, la manutenzione della rete sentieristica e dei percorsi pedonali, il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei versanti mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestale con opere di ingegneria naturalistica, la realizzazione e/o la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di edifici adibiti all'allevamento del bestiame o da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotti lattiero – caseari;
- ▲ il Comune di Edolo rientra nell'elenco ANAC (art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che possono operare mediante affidamenti diretti *in house* nei confronti del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, giusta deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 09/01/2019;

Ricordato altresì che:

- ▲ il Comune di Edolo è socio del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;
- ▲ nel 2024 il Comune di Edolo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12/08/2024 ha approvato la nuova convenzione per la concessione in gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali comunali al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica della durata di dieci anni;
- ▲ con la stipula della citata convenzione vengono affidate al Consorzio le competenze di cui all'art. 5 della convenzione stessa, così meglio definite: utilizzazioni ordinarie dei soprassuoli, interventi di miglioramento forestale (diradamenti, rimboschimenti, bonifica soprassuoli), realizzazione e manutenzione della viabilità forestale, miglioramento dei pascoli, revisione dei piani di assestamento delle proprietà agro-silvo-pastorali, interventi di sistemazione idraulico-forestale, taglio del legname per la produzione e commercializzazione di pellet/cippato;
- ▲ nel 2017 il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica ha modificato il proprio statuto al fine della sua trasformazione in organismo *in house* ai sensi del D.Lgs n. 175/2017 “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- ▲ con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 09/01/2019 il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica e gli enti consorziati (Comuni di Corteno Golgi, Edolo, Sonico, Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Saviore dell'Adamello e la Comunità Montana di Valle Camonica) sono stati iscritti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica è, a tutti gli effetti, persona giuridica privata a capitale interamente pubblico, le cui attività sono svolte nei confronti degli Enti consorziati (Comune di Corteno Golgi, Edolo, Sonico, Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Saviore dell'Adamello e la Comunità Montana di Valle Camonica), i quali esercitano le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge;

Considerato che risulta pertanto particolarmente qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune di Edolo, un controllo ed un'ingerenza sulle attività di avanzamento e realizzazione dell'opera più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo;

Evidenziato che il ricorso al modello gestionale in house consente all'Amministrazione Comunale di intervenire direttamente sull'organizzazione del soggetto che rende il servizio che, pur giuridicamente e formalmente terzo rispetto all'Ente affidante, si configura come sua *longa manus*;

Considerata l'offerta tecnico-economica presentata dal soggetto *in house* Consorzio Forestale Alta Valle Camonica congrua, equa ai valori di mercato nonché conveniente per l'Ente ed in grado di garantire la migliore qualità ed efficienza;

Dato atto che la realizzazione di un'opera pubblica configura un servizio pubblico, trattandosi di un'opera a favore del territorio e quindi della collettività;

Ritenuto che le ragioni enunciate in premessa permettono di non ricorrere al mercato, perché la gestione prescelta porterà dei benefici alla collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e di qualità della prestazione, nonché di celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;

Ritenuto pertanto conveniente per l'Ente l'affidamento *in house providing* al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica della gestione dell'opera pubblica in argomento, rispetto a soluzioni alternative;

Evidenziato che l'affidamento *in house providing* al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica della gestione dell'opera pubblica in argomento rispetta i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che è depositato agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante l'assolvimento, da parte del citato Consorzio Forestale, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- ⌘ il fine che con il contratto si intende perseguire;
- ⌘ l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- ⌘ le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni, il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamato l'art. 226 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";

Richiamati altresì:

- ⌘ il D.Lgs. 36/2023;
- ⌘ il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ⌘ il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- ⌘ il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **di affidare**, per le ragioni richiamate in premessa, al soggetto *in house* Consorzio Forestale Alta Valle Camonica con sede in Edolo (BS), Via G.G. Treboldi n. 77 C.F./P.IVA 01810800985 la gestione dell'opera pubblica inerente l'intervento di realizzazione di una piazzola d'atterraggio per elicottero A.I.B. in località Cuel nel Comune di Edolo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
2. **di stabilire** in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e al precedente punto, quanto segue:
 - con l'appalto e il conseguente contratto s'intende affidare la gestione dell'opera pubblica inerente l'intervento di realizzazione di una piazzola d'atterraggio per elicottero A.I.B. in località Cuel nel Comune di Edolo intesa quale esecuzione e gestione tecnica dell'opera;
 - il contratto avrà per oggetto la gestione dell'opera pubblica inerente l'intervento di realizzazione di una piazzola d'atterraggio per elicottero A.I.B. in località Cuel nel Comune di Edolo, e sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) la durata del contratto è fissata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al collaudo e rendicontazione dei lavori;
 - b) la scelta del contraente è effettuata con procedura di affidamento diretto a soggetto *in house* ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
 - c) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si farà riferimento al capitolato speciale d'appalto integrante il progetto esecutivo nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023;
3. **di precisare**, che la presente determinazione assume valenza della decisione a contrattare di cui all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. **di approvare** il report della procedura n. 190074035, elaborato mediante la piattaforma SINTEL, parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non materialmente allegato alla stessa ma depositato agli atti dell'Area;

5. **di impegnare**, con riferimento all'intervento di realizzazione di una piazzola d'atterraggio per elicottero A.I.B. in località Cuel nel Comune di Edolo, in favore del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, la somma complessiva di euro 11.480,02, IVA a norma di Legge compresa, imputando la spesa al Codice 08.01-2.02 Cap. PEG n. 1931 del Bilancio di Previsione 2024 che presenta la necessaria disponibilità;

6. **di rideterminare**, a seguito dell'affidamento dell'opera in argomento, il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

Importo intervento	9.504,90
Sconto 1%	-95,05
Totale offerto	9.409,85
<i>Somme a disposizione dell'amministrazione:</i>	
Iva 22% sui lavori	2.070,17
Totale	11.480,02
Economie/ribasso d'asta	115,98

7. **di dare atto** che al finanziamento dell'opera in parola, si provvede per euro 11.000,00 con contributo della Comunità Montana di Valle Camonica e per euro 596,00 con fondi propri di bilancio;

8. **di disporre**, la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

9. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;

10. **di trasmetterne** copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

11. **di precisare che** il presente atto è impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale.

Addi, 01/10/2024

Il Responsabile del Procedimento
geom. Marcella Malgarotti



Il Responsabile dell'Area
geom. Fabio Albertoni

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale.

Addi, 01/10/2024



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
dott.ssa Chiara Conti

Addi, 01/10/2024

Il Responsabile del Procedimento
geom. Marcella Malgarotti



Il Responsabile dell'Area
geom. Fabio Albertoni

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.:

Codice	Cap. PEG n.	Impegno	Importo	CIG	Creditore
08.01-2.02	1931	419	€ 11.480,02	B342F775E8	Consorzio Forestale Alta Valle Camonica

Addi, 10/10/2024



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
dott.ssa Chiara Conti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addi, **16 OTT. 2024**



Esecutore Amministrativo
Clara Parolari